

81204/B


 FE.SS. VIA MAR
 1° e 2° s
 C. URSINARO

Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

Ufficio I – Funzione vicaria. Affari generali e gestione del personale dell'Amministrazione
 Politica scolastica

Dirigente: dott. Mario Trifiletti

Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni scolastiche del 1° ciclo, statali e paritarie,
Regione Puglia
LORO SEDI

ISTITUTO COMPRENSIVO
 SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE - MEDIA
 PUGLIESE

e, p.c.,

Ai Dirigenti Tecnici
SEDE

Prot. 5412
 Titolo B20
 Data 16-10-2017

Ai Dirigente dell'Ufficio II
LORO SEDI

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali-USR Puglia
LORO SEDI


Al Sito WEB
SEDE

OGGETTO: "Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione" - Trasmissione Nota MIUR n. 1865 del 10.10.2017.

Si trasmette in allegato (ALL.1) la Nota MIUR prot. n. 1865 del 10.10.2017 inerente l'oggetto, con cui il MIUR fornisce indicazioni utili alle istituzioni scolastiche, statali e paritarie, del primo ciclo di istruzione, per orientare da subito le attività scolastiche, in coerenza con le novità normative introdotte, già a partire dall'anno scolastico 2017/18.

Pertanto, data l'importanza di tutta la materia e la necessità di programmare in tempo utile le azioni in merito, le S.S.LL. sono invitate a prenderne visione con la massima attenzione.

IL DIRIGENTE VICARIO
 Mario Trifiletti



Firmato digitalmente da
 TRIFILETTI MARIO
 C=IT
 O=MINISTERO ISTRUZIONE
 UNIVERSITA' E RICERCA



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

SCHEDA DI PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB WWW.PUGLIAUSR.IT

Al gestore del sito
Dott. Alfredo Giannelli
e-mail:
giannelli.alfredo@pugliausr.it

Si chiede la pubblicazione del/degli allegato/i documento/i come di seguito specificato:

Indicatori	Campi da compilare
Prot. e data del documento	Prot. n. 26626 del 16 ottobre 2017
Oggetto:	“Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione” - Trasmissione Nota MIUR n.1865 del 10.10.2017.
PER LA PUBBLICAZIONE SUL WEB	
a) Ufficio emittente	Ufficio I
b) Area tematica	ORDINAMENTI SCOLASTICI
c) Sottosezione (eventuale) dell'area tematica	
Persona di riferimento della procedura (specificare cognome e nome)	Erminia Paradiso
n. di telefono	0805506293
e-mail	erminia.paradiso@istruzione.it
In caso trattasi di una rilevazione on-line con l'ausilio della piattaforma interattiva specificare:	
Data inizio rilevazione:	data chiusura rilevazione:

Bari, 16 ottobre 2017

IL DIRIGENTE VICARIO
Mario Trifiletti
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'ex art.3, comma2, del D.Lgs n.39/1993*



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Ai Direttori
degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Sovrintendente scolastico per la Regione
Valle D'Aosta
AOSTA
Al Sovrintendente scolastico per la scuola
in lingua italiana
BOLZANO
All'Intendente scolastico per la scuola in
lingua tedesca
BOLZANO
All'Intendente scolastico per la scuola delle
località ladine
BOLZANO
Al Dirigente del Dipartimento istruzione
per la Provincia di Trento
TRENTO
Ai Dirigenti scolastici
delle Istituzioni scolastiche statali del
primo ciclo di istruzione
LORO SEDI
Ai Coordinatori delle attività educative e
didattiche delle scuole paritarie del primo
ciclo di istruzione
LORO SEDI

e. p.c.

Al Capo di Gabinetto
Al Capo Dipartimento per la
programmazione e la gestione delle risorse
umane, finanziarie e strumentali
Al Capo Ufficio stampa
SEDE
All'INVALSI
Via Ippolito Nievo, 35
ROMA
All'INDIRE
Via Michelangelo Buonarroti, 10
FIRENZE

L'attestazione di copia conforme è allegata al presente documento

processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito.

Pertanto, le istituzioni scolastiche avranno cura di adeguare i propri modelli di documento di valutazione periodica e finale tenendo conto delle novità sopra esposte.

Si rammenta, inoltre, che la valutazione dell'insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, viene riportata su una nota separata dal documento di valutazione ed espressa mediante un giudizio sintetico riferito all'interesse manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti.

L'AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA PRIMARIA

L'articolo 3 del decreto legislativo n. 62/2017 interviene sulle modalità di ammissione alla classe successiva per le alunne e gli alunni che frequentano la scuola primaria.

L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, da riportare sul documento di valutazione.

A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.

Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti, i docenti della classe, in sede di scrutinio finale presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva. La decisione è assunta all'unanimità.

VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Nulla è innovato per l'accertamento della validità dell'anno scolastico per le alunne e gli alunni frequentanti la scuola secondaria di primo grado.

Pertanto, come in precedenza, ai fini della validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, che tiene conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.

Spetta al collegio dei docenti, con propria delibera, stabilire eventuali deroghe al limite minimo di frequenza previsto per accertare la validità dell'anno scolastico. Tali deroghe possono essere individuate per casi eccezionali, debitamente documentati, a condizione che la frequenza effettuata dall'alunna o dall'alunno consenta al consiglio di classe di acquisire gli elementi necessari per procedere alla valutazione finale.

Come già previsto, l'istituzione scolastica comunica all'inizio dell'anno scolastico agli alunni e alle loro famiglie il relativo orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza che consenta di assicurare la validità dell'anno; inoltre, rende note le deroghe al limite di ore di frequenza deliberate dal collegio dei docenti.

Si segnala inoltre la necessità di fornire, secondo una periodicità definita autonomamente dalle istituzioni scolastiche e comunque prima degli scrutini intermedi e finali, informazioni puntuali ad ogni alunna e ad ogni alunno e alle loro famiglie in relazione alle eventuali ore di assenza effettuate. Per le alunne e gli alunni per i quali viene accertata, in sede di scrutinio finale, la non validità dell'anno scolastico, il consiglio di classe non procede alla valutazione degli apprendimenti disponendo la non ammissione alla classe successiva.

L'AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

L'articolo 6 del decreto legislativo n. 62/2017 interviene sulle modalità di ammissione alla classe successiva per le alunne e gli alunni che frequentano la scuola secondaria di primo grado.

L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta, in via

AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE DEI CANDIDATI PRIVATISTI

Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti, secondo quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 62/2017 e dell'articolo 3 del decreto ministeriale n. 741/2017 coloro che compiono, entro il 31 dicembre dell'anno scolastico in cui sostengono l'esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito l'ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio.

La richiesta di sostenere l'esame di Stato è presentata dai genitori dei candidati privatisti o da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale al dirigente della scuola statale o paritaria prescelta, fornendo i dati anagrafici dell'alunna o dell'alunno, gli elementi essenziali del suo curriculum scolastico e la dichiarazione di non frequentare una scuola statale o paritaria nell'anno in corso o di essersi ritirati entro il 15 marzo. Nel caso di alunne e alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento che vogliano avvalersi delle misure dispensative o degli strumenti compensativi previsti dalla normativa vigente, deve essere fornita, unitamente alla domanda, anche copia delle certificazioni rilasciate, rispettivamente, ai sensi della legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010 e, ove predisposto, il piano educativo individualizzato o il piano didattico personalizzato.

La domanda di ammissione all'esame di Stato va presentata entro il 20 marzo dell'anno scolastico di riferimento, per consentire alle alunne e agli alunni di sostenere le prove INVALSI entro il successivo mese di aprile.

I candidati privatisti che abbiano frequentato scuole non statali non paritarie non possono sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione presso una scuola paritaria che dipenda dallo stesso gestore o da altro che abbia interessi in comune con tale scuola.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato, i candidati privatisti devono partecipare alle prove INVALSI (articolo 7 del decreto legislativo n. 62/2017) presso l'istituzione scolastica statale o paritaria dove sosterranno l'esame di Stato.

L'istituzione scolastica statale o paritaria, sulla base delle domande pervenute e tenuto conto della eventuale presenza di alunne e alunni con disabilità o DSA, comunica all'INVALSI i nominativi dei candidati privatisti all'esame di Stato in tempo utile per la somministrazione delle prove.

L'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Il decreto legislativo n. 62/2017 ha introdotto modifiche allo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, di seguito riportate.

1. Sedi d'esame e commissioni

Sono sedi di esame di Stato tutte le istituzioni scolastiche statali e paritarie che organizzano corsi di scuola secondaria di primo grado.

Presso ogni istituzione scolastica viene costituita una commissione d'esame, composta da tutti i docenti assegnati alle terze classi, che si articola in tante sottocommissioni quante sono le classi terze. Si precisa che fanno parte della commissione d'esame tutti i docenti delle classi terze cui è affidato l'insegnamento delle discipline indicate nel DPR n. 89/2009, art. 5 (commi 5 e 8), compresi eventuali docenti di sostegno e di strumento musicale, mentre non ne fanno parte i docenti che svolgono attività nell'ambito del potenziamento e dell'arricchimento dell'offerta formativa.

Le sottocommissioni sono composte dai docenti dei singoli consigli di classe.

I lavori della commissione e delle sottocommissioni si svolgono sempre alla presenza di tutti i loro componenti. Eventuali sostituzioni di componenti assenti sono disposte dal Presidente della commissione tra gli altri docenti in servizio presso l'istituzione scolastica.

2. Presidente della commissione d'esame

Per ogni istituzione scolastica statale le funzioni di Presidente della commissione sono svolte dal dirigente scolastico preposto.

In caso di sua assenza o di impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica, le funzioni di

Per la prova di italiano, intesa ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni, si propone alle commissioni di predisporre almeno tre tracce¹, con riferimento alle seguenti tipologie:

1. Testo narrativo o descrittivo
2. Testo argomentativo
3. Comprensione e sintesi di un testo

La prova scritta di italiano può anche essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie proposte, che possono anche essere utilizzate in maniera combinata tra loro all'interno della stessa traccia.

Nel giorno calendarizzato per l'effettuazione della prova, la commissione sorteggia la tematica di tracce che sarà proposta ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate.

Per la prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, intesa ad accertare la "capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni", tenendo a riferimento le aree previste dalle Indicazioni nazionali (numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni), le commissioni predispongono almeno tre tracce¹, riferite ad entrambe le seguenti tipologie:

1. Problemi articolati su una o più richieste
2. Quesiti a risposta aperta

Nel caso in cui vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa.

Nella predisposizione delle tracce, la commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale qualora sia stato oggetto di specifiche attività durante il percorso scolastico.

Nel giorno calendarizzato per l'effettuazione della prova, la commissione sorteggia la traccia che sarà proposta ai candidati.

Per la prova scritta relativa alle lingue straniere, che si articola in due sezioni distinte ed è intesa ad accertare le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili al Livello A2 per l'inglese e al Livello A1 per la seconda lingua comunitaria, come previsto dalle Indicazioni nazionali, le commissioni predispongono almeno tre tracce¹, costruite sulla base dei due livelli di riferimento (A2 per inglese e A1 per la seconda lingua), scegliendo tra le seguenti tipologie, che possono essere anche tra loro combinate all'interno della stessa traccia:

1. Questionario di comprensione di un testo
2. Completamento, riscrittura o trasformazione di un testo
3. Elaborazione di un dialogo
4. Lettera o email personale
5. Sintesi di un testo.

Nel giorno calendarizzato per l'effettuazione della prova, la commissione sorteggia la traccia che sarà proposta ai candidati riferita sia all'inglese che alla seconda lingua studiata.

Si ricorda che per le alunne e gli alunni che utilizzano le due ore settimanali di insegnamento della seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per potenziare l'insegnamento dell'italiano (solo per gli alunni con cittadinanza non italiana), la prova scritta fa riferimento ad una sola lingua straniera.

Attraverso il colloquio, la commissione valuta il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il

¹ La formulazione completa delle tipologie di tracce proposte per le prove scritte è contenuta negli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale n. 741/2017.

prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero disporre, in casi di particolare eccezionalità, l'esonero dalla prova.

Per quanto attiene, invece, allo svolgimento dell'esame di Stato, si segnalano alcune novità, legate soprattutto ai fini della successiva frequenza della scuola secondaria di secondo grado.

La sottocommissione, tenendo a riferimento le modalità organizzative definite dalla commissione in sede di riunione preliminare, e tenuto conto del piano educativo individualizzato, predispone, se necessario, prove d'esame differenziate che hanno valore equivalente a quelle ordinarie per l'alunna e l'alunno con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/1992 ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.

Per lo svolgimento delle prove dell'esame di Stato, le alunne e gli alunni con disabilità utilizzano attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale e tecnico loro necessario, dei quali hanno fatto uso abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove.

Il voto finale viene determinato sulla base dei criteri e delle modalità previste dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 62/2017.

Solo per le alunne e gli alunni che non si presentano agli esami, fatta salva l'assenza per gravi e documentati motivi in base ai quali è organizzata una sessione suppletiva, è previsto il rilascio di un attestato di credito formativo che è titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini dell'acquisizione di ulteriori crediti formativi, da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. Pertanto, tali alunni non possono essere iscritti, nell'anno scolastico successivo, alla terza classe di scuola secondaria di primo grado, ma potranno assolvere l'obbligo di istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.

Le alunne e gli alunni con disturbo specifico di apprendimento (DSA) partecipano alle prove INVALSI di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.

Le alunne e gli alunni con disturbo specifico di apprendimento sostengono le prove d'esame secondo le modalità previste dall'articolo 14 del decreto ministeriale n. 741/2017, utilizzando, se necessario, gli strumenti compensativi indicati nel piano didattico personalizzato – dei quali hanno fatto uso abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove – ed usufruendo, eventualmente, di tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove scritte. In ogni caso, l'utilizzazione di strumenti compensativi non deve pregiudicare la validità delle prove scritte.

Per le alunne e gli alunni dispensati dalle prove scritte di lingua straniera, la sottocommissione individua le modalità e i contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta.

Nel caso di alunne e alunni esonerati dall'insegnamento di una o entrambe le lingue straniere, se necessario, vengono definite sulla base del piano didattico personalizzato prove differenziate con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.

Nel diploma finale rilasciato alle alunne e agli alunni con disabilità o con disturbo specifico di apprendimento che superano l'esame (voto finale non inferiore a 6/10) non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove. Analogamente, non ne viene fatta menzione nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.

presentano annualmente una dichiarazione al dirigente dell'Istituzione scolastica statale del territorio di residenza.

La richiesta di sostenere l'esame di idoneità viene presentata, di norma entro il 30 aprile, dai genitori delle alunne e degli alunni o da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale al dirigente della scuola statale o paritaria prescelta, ove viene costituita una specifica commissione. Per gli esami di idoneità alle classi di scuola primaria e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado la commissione è composta da docenti di scuola primaria; per gli esami di idoneità alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado la commissione è composta da docenti del corrispondente grado scolastico.

Spetta alla commissione predisporre le prove d'esame, tenendo a riferimento le Indicazioni nazionali per il curricolo.

L'esito dell'esame è espresso con un giudizio di idoneità/non idoneità. I candidati il cui esame abbia avuto esito negativo possono essere ammessi a frequentare altra classe inferiore, a giudizio della commissione esaminatrice.

LA VALUTAZIONE NELLE SCUOLE IN OSPEDALE

L'articolo 22 del decreto legislativo n. 62/2017 fornisce alcune indicazioni in merito alla valutazione delle alunne e degli alunni del primo ciclo che frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedali o luoghi di cura.

Ai fini della valutazione periodica e finale, qualora il periodo di ricovero sia temporalmente rilevante, i docenti delle sezioni ospedaliere trasmettono all'istituzione scolastica ove sono iscritti le alunne e gli alunni gli elementi di conoscenza sul percorso formativo individualizzato che è stato realizzato.

Se invece il periodo di ricovero risulta di durata prevalente rispetto alla frequenza scolastica ordinaria nella classe di appartenenza, spetta ai docenti della sezione ospedaliera effettuare lo scrutinio finale, previa la necessaria intesa con la scuola di riferimento che può, a sua volta, fornire elementi di valutazione.

Per quanto attiene, invece, alle modalità di ammissione e svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, puntuali indicazioni, che qui si sintetizzano, vengono fornite dal decreto ministeriale n. 741/2017.

Gli alunni che hanno frequentato corsi di istruzione funzionanti in ospedale o luoghi di cura senza soluzione di continuità con il periodo di svolgimento dell'esame di Stato, sostengono le prove con una commissione formata dai docenti della sezione ospedaliera, integrata con i docenti delle discipline oggetto delle prove scritte, se non presenti, scelti e individuati in accordo con l'Ufficio Scolastico Regionale e la scuola di provenienza.

Qualora gli alunni siano ricoverati nel periodo previsto per lo svolgimento della prova nazionale INVALSI, tale prova, ove le condizioni lo consentano, viene svolta nella struttura in cui sono ricoverati. La modalità di svolgimento della prova nazionale INVALSI fa riferimento a quanto previsto nel piano didattico personalizzato temporaneo, eventualmente predisposto per l'alunno ricoverato.

Se invece gli alunni sono ricoverati nel solo periodo di svolgimento dell'esame di Stato sostengono le prove, ove possibile, nella sessione suppletiva. In alternativa, e solo se consentito dalle condizioni di salute, gli alunni sostengono le prove o alcune di esse in ospedale alla presenza di componenti della sottocommissione appositamente individuati dall'istituzione scolastica di appartenenza.

Le modalità di effettuazione dell'esame di Stato sopra indicate si applicano anche ai casi di istruzione domiciliare per le alunne e gli alunni impossibilitati a recarsi a scuola per gravi patologie. In casi di particolare gravità e solo qualora se ne ravvisi la necessità, è consentito lo svolgimento delle prove scritte anche attraverso modalità telematiche a comunicazione sincronica, alla presenza di componenti della sottocommissione appositamente individuati dall'istituzione scolastica di appartenenza. Tali modalità possono essere utilizzate anche per lo svolgimento della prova nazionale INVALSI.

Calendario delle prove

Tenuto conto del numero di alunne e di alunni delle classi terze di ciascuna scuola secondaria di primo grado, le prove INVALSI si svolgono durante il mese di aprile in un arco temporale di durata variabile, come descritto successivamente.

Le singole istituzioni scolastiche potranno scegliere tra diverse alternative possibili, proposte a ciascuna scuola all'interno dell'area riservata sul sito INVALSI.

Per le alunne e gli alunni assenti per gravi motivi documentati è prevista l'organizzazione di una sessione suppletiva (articolo 7, comma 4) che si svolgerà con le stesse modalità previste per le sessioni ordinarie in un arco temporale comunicato dall'INVALSI.

Modalità di somministrazione

La somministrazione *Computer Based Testing* (di seguito CBT) delle prove INVALSI costituisce un elemento di novità di particolare rilievo e richiede che le istituzioni scolastiche adottino tempestivamente le opportune soluzioni e modalità organizzative per renderla possibile.

Non è richiesta una dotazione di computer (o di *tablet*) con caratteristiche tecniche particolarmente avanzate né sono necessarie licenze di particolari programmi, salvo la disponibilità di una buona connessione Internet.

Il passaggio alle prove CBT modifica in modo significativo l'approccio alla somministrazione. Infatti, le istituzioni scolastiche organizzano la somministrazione delle prove in modo estremamente flessibile, venendo meno il requisito della contemporaneità del loro svolgimento.

A seconda del numero di computer (o di *tablet*) disponibili e collegati a Internet, e sulla base delle proprie esigenze organizzative, ciascuna istituzione scolastica potrà prevedere un adeguato numero di sessioni per lo svolgimento delle prove. Ogni sessione potrà coinvolgere una o più classi contemporaneamente, o anche parte di una classe, in un arco temporale compreso, di norma, tra cinque e quindici giorni.

In base alle caratteristiche delle singole istituzioni scolastiche (numero di alunni, dotazioni tecniche, ecc.) l'INVALSI comunicherà il periodo di somministrazione delle prove che potrà, comunque, essere modificato dalla scuola stessa.

Entro il mese di ottobre 2017 l'INVALSI invierà alle istituzioni scolastiche una nota tecnica in cui saranno fornite tutte le informazioni necessarie per la somministrazione CBT delle prove.

Entro il mese di gennaio 2018 saranno, inoltre, resi disponibili alcuni esempi di prova di italiano, matematica e inglese, affinché i docenti possano prenderne visione e acquisire tutte le informazioni necessarie per il sereno svolgimento delle prove in modalità CBT.

La prova di inglese

La prova INVALSI di inglese per il terzo anno della scuola secondaria di primo grado è finalizzata ad accertare i livelli di apprendimento riferiti alle abilità di comprensione e uso della lingua, in coerenza con il livello A2 QCER⁵, così come previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo.

La prova riguarda la comprensione della lingua scritta (*reading*) e orale (*listening*) e l'uso della lingua⁶ ed è somministrata in formato elettronico (CBT) secondo le modalità e i tempi illustrati nel punto precedente.

Poiché comprende anche una sezione dedicata alla comprensione orale (*listening and comprehension*) è necessario che le istituzioni scolastiche adottino le opportune soluzioni e modalità organizzative e che, in particolare, si dotino degli strumenti di base per l'ascolto dei più diffusi formati di file audio, comprese le audiocuffie. Per consentire alle istituzioni scolastiche di verificare la funzionalità della strumentazione disponibile, l'INVALSI pubblicherà entro il 30 novembre 2017 sul proprio sito (www.invalsi.it) esempi di file audio.

⁵ Il livello A2 del QCER per le abilità oggetto della prova è così sinteticamente definito: "Riesce a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro)". (Fonte: QCER, Tav. 1. Livelli comuni di riferimento: scala globale. Consiglio d'Europa, 2001).

⁶ Per "uso della lingua", o "use of English", si intende un insieme di domande finalizzate a dimostrare conoscenza e controllo della lingua, che includono riempimento di spazi ("cloze"), trasformazione di parole o frasi e individuazione di errori.